

VIOLAZIONI				
FATTO	DISPOSIZIONE VIOLATA	SANZIONE	DISPOSIZIONE SANZIONANTE	NOTE
Omessa notifica all'autorità competente di attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.	Art. 6, comma 2 del Reg. CE 852/2004	da Euro 1500,00 a 9000,00	Art. 6, comma 3 del D.Lgs 193/2007	
Esercizio di un' attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in regime di sospensione completa o parziale da parte della autorità competente.	Art. 54 del Reg. CE 882/2004	da Euro 1500,00 a 9000,00	Art. 6, comma 3 del D.Lgs 193/2007	Da valutare, in alternativa, l'applicazione dell'articolo 650 C.P., nel caso sia stata emanata ordinanza.
Omessa notifica per variazioni strutturali di un' attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande intervenute in momenti successivi alla notifica.	Art. 6, comma 2 del Reg. CE 852/2004	da Euro 500,00 a 3000,00	Art. 6, comma 3 del D.Lgs 193/2007	Ad esempio variazione da tipologia A a tipologia B, oppure ampliamento significativo delle strutture e dell'area adibita alla preparazione ecc.
Esercizio di un' attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande senza il rispetto (ovvero non conformità) dei requisiti igienico sanitari stabiliti nella D.G.R 27 – 3145 del 19.12.2011 (presente regolamento) in relazione a quanto previsto nel capitolo III dell'allegato II Reg. CE 852/2004.	Art. 4 comma 2 del Reg. CE 852/2004	da Euro 500,00 a 3000,00	Art. 6, comma 5 del D.Lgs 193/2007	

FATTO	DISPOSIZIONE VIOLATA	SANZIONE	DISPOSIZIONE SANZIONANTE	NOTE
Inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 5 e 6 (quest'ultimo comma verrà trattato successivamente a proposito dell'autocontrollo) dell'art. 6 D.Lgs. 193/2007		<p>NO SANZIONE Art. 6 comma 7 D.Lgs 193/2007</p> <p>Prescrizioni di eliminazione o risanamento entro un “congruo termine” e comunque entro l'inizio della manifestazione. Le prescrizioni dovranno essere immediatamente emanate su specifico verbale su cui dovrà essere indicato il termine per l'esecuzione con specifico riferimento alla procedura di cui all'art. 6 comma 7 D.Lgs 193/2007.</p>		<p>Devono essere riscontrate inadeguatezza nei requisiti e nelle procedure.</p> <p>In caso contrario, ovvero se i requisiti o le procedure sono assenti, si rientra nelle altre fattispecie immediatamente sanzionabili dal Decreto Legislativo 19/2007.</p>
Esercizio di un' attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande senza l'ottemperanza - entro i termini stabiliti - delle prescrizioni emanate ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.Lgs. 193/2007.	Art. 6, comma 7 del D.Lgs 193/2007	da Euro 1000,00 a 6000,00	Art. 6, comma 7 u.c. del D.Lgs 193/2007	

DECRETO LEGISLATIVO 193/2007				
FATTO	DISPOSIZIONE VIOLATA	SANZIONE	DISPOSIZIONE SANZIONANTE	NOTE
Mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP	Art. 5, comma 1 del Reg. CE 852/2004	Sanzione amministrativa da Euro 1000,00 ad Euro 6000,00 N.B.: salvo che il fatto non costituisca reato	Art. 6 comma 6 del D.Lgs 193/2007	La situazione rilevata deve essere quella in cui il PIANO DI AUTOCONTROLLO NON ESISTE perché se è stato redatto e non si ritiene adeguato, si rientra nelle fattispecie del punto seguente
Inadeguatezze nelle procedure di autocontrollo di cui Art. 5, comma 1 del Reg. CE 852/2004:		NO SANZIONE Art. 6 punto 7. Prescrizioni di eliminazione o risanamento (in questo caso adeguamento) entro un “congruo termine” e comunque entro l’inizio della manifestazione. Le prescrizioni dovranno essere immediatamente emanate su specifico verbale su cui dovrà essere indicato il termine per l’esecuzione con specifico riferimento alla procedura di cui all’art. 6 punto 7.		Devono essere riscontrate inadeguatezza nelle procedure. In caso contrario, ovvero se le procedure di autocontrollo sono assenti, si rientra nelle altre fattispecie immediatamente sanzionabili dal Decreto Legislativo 19/2007

FATTO	DISPOSIZIONE VIOLATA	SANZIONE	DISPOSIZIONE SANZIONANTE	NOTE
Mancato adempimento alla risoluzione delle non conformità riscontrate nelle procedure di autocontrollo entro i termini prestabili (vedi punto precedente)	Art. 6, comma 7 del D.Lgs 193/2007	da Euro 1000,00 ad Euro 6000,00	Art. 6 punto 7 (u.c.)	
Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure previste nelle procedure di autocontrollo	Art. 5, comma 1 e 2 del Reg. CE 852/2004	Da Euro 1000,00 ad Euro 6000,00	Art. 6 punto 8	Esempio: - Sul piano di autocontrollo è previsto l'utilizzo di una specifica procedura per la conservazione dei piatti pronti deperibili che, di fatto, non viene rispettata. - Sul piano di autocontrollo è indicata una specifica procedura per il controllo delle temperature di frigoriferi che però non viene seguita (il registro delle temperature viene compilato arbitrariamente con valori idonei)

Considerato che il D.P.R. 26.03.1980 n. 327 risulta ancora in vigore, per talune violazioni possono ancora trovare applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 della Legge 30.04.1962 n. 283. Il Ministero della Salute – DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI EX UFFICIO IX – con Nota Prot. 20151 del 24.05.2006 indirizzata agli Assessorati Regionali alla Sanità (...) avente come oggetto “Indicazioni relative a taluni aspetti dei nuovi regolamenti sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento al Regolamento (CE) 882/2004” chiarisce al penultimo capoverso del punto 1 (attuazione dei regolamenti) che: “(...) anche la legge 30/4/62, n. 283 e le altre norme nazionali che disciplinano il settore della produzione degli alimenti e delle bevande, come il DPR n. 327/80 regolamento di attuazione della L. 283/62”, (...) sono applicabili nei limiti in cui non contrastano con la predetta normativa comunitaria”.

Si ritiene possano essere sottoposte alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 17 della legge 283/62, le violazioni relative alla inosservanza di quei requisiti stabiliti dal DPR 327/80 e **non contemplati** nel Regolamento CE 852/04¹. Tale disciplina sanzionatoria si ritiene altresì possa essere applicata in quei casi in cui, pur sussistendo i requisiti generali previsti dalla norma comunitaria, non siano rispettati quelli specifici previsti dal DPR 327/80, in virtù dell'articolo 9 della Legge 24.11.1981 n. 689 (principio di specialità)².

In particolare, per la tipologia in esame, si ritiene applicabile l'articolo 42 nei commi I° e III° ovvero:

		SANZIONI	NOTE
Personale addetto alla produzione, preparazione (...) di sostanze alimentari sprovvisto di idonee sopravesti di colore chiaro nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura	Articolo 42 I° c. D.P.R. 327/80	da Euro 129,11 a 774,68	Articolo 17 Legge 283/1962
Personale addetto alla produzione, preparazione (...) di sostanze alimentari munito di vestiario non mantenuto pulito	Articolo 42 III° c. D.P.R. 327/80	da Euro 129,11 a 774,68	Articolo 17 Legge 283/1962
Personale addetto alla produzione, preparazione (...) di sostanze alimentari che non svolge il proprio lavoro in modo igienicamente corretto	Articolo 42 III° c. D.P.R. 327/80	da Euro 129,11 a 774,68	Articolo 17 Legge 283/1962

¹ Ad. es. per le imprese che preparano alimenti in genere:

art. 28 DPR 327/80: 1) mancanza di chiusura automatica alla porta servizi igienici; 2) mancanza rubinetteria ad apertura non manuale nei servizi igienici; 3) mancanza di armadietti a doppio scomparto; mancanza di docce ove queste siano ritenute necessarie;

art. 36: stoccaggio non idoneo in locali di lavorazione, di sostanze in stato di alterazione;

art. 42 III° c. DPR 327/80: lavorazioni dei prodotti alimentari in modo non igienicamente corretto;

² Ad. es.:

art. 42 I° e II° c.: mancanza di idonee sopravesti (che sono cmq. anche previste nell'allegato II del Reg. CE 852/2004) **di colore chiaro** (disposizione specifica del DPR 327/80);